

(106+2)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0003854 del 17/02/2011

lyondellbasell

Brindisi, 10 febbraio 2011

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 - Roma

**Oggetto: Istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi.**

La scrivente *Basell Poliolefine Italia S.r.l.*, in qualità di società incorporante *Basell Brindisi S.r.l.* a seguito atto di fusione stipulato in data 25 Ottobre 2010, n° 146167/23453, a repertorio Notaio Dott. Alfonso Colombo in Milano,

**chiede**

l'aggiornamento dell'*Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2010-0000807* del 9 Novembre 2010 (rilasciata a *Basell Brindisi S.r.l.*), ai sensi dell'*art. 29-nonies* del *D. Lgs 152/06 e s.m.i. (Modifica degli Impianti o Variazioni del Gestore)*, in adempimento a quanto definito nel *D. Lgs. 152/06*, come modificato dal *D. Lgs. 128/2010*.

La presente richiesta si è resa necessaria proprio a motivo di tale ultimo provvedimento, nel quale è stato introdotto il principio secondo il quale gli impianti di sicurezza ed emergenza non sono più esentati dal rispetto della normativa sulle emissioni in atmosfera, a seguito dell'abrogazione del *comma 14 dell'Articolo 269* del *D. Lgs. 152/06* e devono contemporaneamente ottemperare alle prescrizioni ai sensi del *comma 14 dell'Articolo 271*.

Distinti saluti

Basell Poliolefine Italia S.r.l.  
Ing. Corrado Rotini

*Corrado Rotini*  
RICEVUTO IL  
17 FEB. 2011  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Basell Poliolefine Italia S.r.l.  
Sede Legale  
Via G.B. Pergolesi 25  
I-20124 Milano  
Cap. Soc. € 180.000.000 i.v.  
Socio Unico

Stabilimento di Brindisi  
Via E. Fermi 50  
Casella Postale 175  
I-72100 Brindisi  
Tel: +39 0831 541 1  
Fax: +39 0831 541 213  
[www.lyondellbasell.com](http://www.lyondellbasell.com)

Uffici Amministrativi  
Piazzale G. Donegani 12  
I-44122 Ferrara  
Tel: +39 0532 46 7111  
Fax: +39 0532 46 8071

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di  
LyondellBasell Industries Holdings B.V.  
Registro Imprese di Milano  
Codice Fiscale e Partita IVA (IT) 11531310156  
R.E.A. MI 1471654

Appendice 1

Comunicazione del  
Ministero dell' Ambiente e  
Tutela del Territorio e del  
Mare DVA – 2011 – 0001090  
del 20 Gennaio 2011



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2011 - 0001090 del 20/01/2011

Prot. N. DSA-RIS-AIA-00 (2010.0002) .....

Ref. Mittente: .....

e p.c.

Ai gestori degli impianti già dotati di AIA statale

Ai gestori degli impianti per cui sono in corso  
procedure di rilascio di AIA statale

(vedi elenchi allegati)

All'ISPRA  
via Vitaliano Brancati 47 - 00144 Roma  
FAX 06-50072450

Al Presidente della Commissione AIA - IPPC  
c/o ISPRA  
Via Curtatone 3 - 00186 Roma  
fax 06/50074281

**OGGETTO: Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento**

Con l'allegata nota del 22 dicembre 2010, di pari oggetto, l'Istituto Superiore che legge per conoscenza ha segnalato che, nell'ambito dell'attuazione dei compiti di monitoraggio e controllo di competenza in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate da questo Ministero, sono stati rilevati casi in cui quantità anche significative di gas derivanti dalla normale gestione operativa degli impianti venivano inviate con continuità in torcia, configurando un utilizzo dei dispositivi non previsto nelle autorizzazioni, che piuttosto ammettono l'uso delle torce esclusivamente per esigenze di emergenza.

A riguardo, giova rammentare che l'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/06, alla lettera *i* (ora abrogata), escludeva espressamente "impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" dal rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a condizione che non fossero emesse sostanze "cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, tale esclusione è espressamente riproposta, alle medesime condizioni, per "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" alla lettera *jj*, della parte 1, dell'allegato VI, al Titolo V del D.Lgs. 152/06, che elenca gli impianti ed attività che non necessitano di per sé autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre **l'esclusione non è più presente per impianti di emergenza e sicurezza.**

Per gli impianti di emergenza e sicurezza, pertanto, trova applicazione l'articolo 271, comma 14, del medesimo D.Lgs. 152/06, che, tra l'altro, chiarisce che (al pari di quanto avviene nei periodi di avviamento ed arresto ed in altri periodi transitori riconosciuti dall'autorità competente) il rispetto dei valori limite di emissione è escluso nei "periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi", specificando come gestire tali situazioni (obbligo di tempestiva comunicazione, possibilità di disporre la cessazione delle attività e, ove

Ufficio Mittente: MATT-DSA-RIS-AIA-00  
Dirigente: Giuseppe Lo Presti  
Funzionario incaricato: Antonio D. Milillo - 06 5722 5924  
DSA-RIS-AIA-01\_2011\_0003.DOC

tecnicamente possibile, prescrizione della stima delle quantità di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o a tossicità e cumulabilità elevata emesse, nonché definizione per tali sostanze di limiti di emissione in flusso di massa annuale).

Tale modifica normativa introduce il principio che gli "impianti di emergenza e sicurezza" non sono più di per sé esentati dal rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera, ma piuttosto sono esentati dall'obbligo di rispettare valori limite quando sono in esercizio in "periodi in cui si verificano anomalie o guasti" o altre condizioni particolari predefinite.

Alla luce di tali sviluppi normativi, le emissioni in atmosfera da dispositivi di sicurezza ed emergenza in situazioni di *normale esercizio* (ovvero che non configurano anomalie, guasti, avvii, arresti, o altri periodi transitori espressamente e preventivamente riconosciuti dall'autorità competente), possono e devono essere espressamente autorizzate, al pari di qualunque altra emissione in atmosfera, nel rispetto delle norme generali definite al titolo V del D.Lgs. 152/06.

Ciò premesso, va considerato che:

- le domande di AIA presentate generalmente non richiedono di autorizzare espressamente, definendo valori limite, le emissioni in atmosfera dalle torce o da altri dispositivi di emergenza o sicurezza e conseguentemente, a meno di modifiche delle istanze, le autorizzazioni già rilasciate e quelle in corso di definizione non potranno che escludere l'impiego di tali dispositivi in situazioni di *normale esercizio*;
- le domande di AIA presentate generalmente non richiedono all'autorità competente di riconoscere espressamente altri specifici periodi transitori da considerare, al fine dell'esercizio delle torce, al di fuori del *normale esercizio*, conseguentemente, a meno di modifiche delle istanze, le autorizzazioni in corso di definizione considereranno *normale esercizio* ogni situazione che non configura anomalie, guasti, avvii e arresti;
- le autorizzazioni già rilasciate generalmente contengono prescrizioni in riferimento all'impiego delle torce solo in condizioni di emergenza ed escludono l'utilizzo delle torce in condizioni di *normale esercizio*, con disposizioni coerenti anche con il nuovo quadro normativo e che pertanto non consentono interventi di aggiornamento su iniziativa dell'autorità competente.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano codesti gestori a:

- prendere atto che, in aggiunta a quanto specificato nelle AIA già rilasciate, l'utilizzo delle torce in condizioni diverse dal *normale esercizio* comporta gli obblighi di cui all'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06 (tra cui quello di tempestiva comunicazione entro otto ore), il cui mancato rispetto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 279, del D.Lgs. 152/2006;
- verificare l'opportunità di integrare le istanze in corso di istruttoria, ovvero di proporre modifiche alle AIA già rilasciate, per richiedere espressa autorizzazione alle emissioni dagli impianti di emergenza in condizioni di *normale esercizio* (ad esempio considerando tali emissioni nella bolla per le raffinerie), ovvero per illustrare quali anomalie e quali periodi transitori si ritiene escludano il *normale esercizio*, e conseguentemente il rispetto dei valori limite, a fronte dell'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06.

Si rappresenta, da ultimo, che, in mancanza di specifiche autorizzazioni, le emissioni dagli impianti di sicurezza ed emergenza in condizioni di *normale esercizio* saranno considerate non autorizzate e pertanto sanzionabili, ai sensi dell'articolo 279, del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dalla normativa in materia di IPPC.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Marino Grillo)

All.:c.s.

dp



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**TRASMISSIONE VIA FAX**



Copia

Agenzie Regionali e delle Provincie  
Autonome per la Protezione dell'Ambiente  
ARPA/APPA  
(Vedere elenco allegato)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

0031612 del 28/12/2010  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0043631-Data 22/12/2010  
Tit X Partenza

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare - DVA DIV IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
Fax n. 06-57225068

**RIFERIMENTO:** Attuazione compiti di monitoraggio e controllo di competenza ISPRA ai  
scopi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs.  
128/10.

**OGGETTO:** Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento.

Nell'ambito delle attività di controllo sinora svolte da ISPRA, ad esito del rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale ai sensi della norma in riferimento, sono emersi i seguenti argomenti che si ritiene necessario porre all'attenzione dell'Autorità Competente.

Con nota prot. 003999 del 02/02/2010, erano state segnalate a codesta Direzione alcune problematiche inerenti la gestione delle torce di uno specifico impianto, in relazione alla prescrizione autorizzativa del loro utilizzo come dispositivo di emergenza e sicurezza e quindi, in linea teorica, con frequenza di utilizzo saltuaria a fronte del verificarsi di anomalie e malfunzionamenti impiantistici. Nella citata nota si rappresentava che, dalle attività di monitoraggio in corso da parte di ISPRA, si rilevava l'invio continuo in torcia di quantità di gas derivanti dalla normale gestione operativa dell'intero stabilimento.

La prescrizione usualmente presente in autorizzazione, e già richiamata in precedenza, dell'utilizzo della torcia come dispositivo di emergenza e sicurezza, è inoltre correlata con la richiesta al gestore di comunicare, per approvazione, la quantità giornaliera inviata in torcia, superata la quale è necessario adottare specifiche prescrizioni, soprattutto in termini di monitoraggio. La conoscenza della quantità e della tipologia di gas inviato in torcia dovrebbe, infatti, consentire all'Autorità la gestione di eventuali successive azioni e al gestore la capacità di ricostruzione dell'origine delle situazioni "sopra soglia" e conseguentemente ridurre la frequenza di accadimento.

L'attuazione progressiva dei Piani di Monitoraggio e Controllo per gli impianti autorizzati ha consentito di avviare anche le attività di controllo di ISPRA per un numero crescente d'impianti, una parte dei quali dotati di sistemi di torcia. Da tali attività di controllo emerge come, molto spesso, la modalità di conduzione delle torce, in condizioni operative normali dell'impianto, comporti l'invio nella torcia stesse di quantità di gas che, in alcuni casi, possono essere anche significative.

In tale quadro si configura quindi l'utilizzo delle torce anche come combustore di gas provenienti dal processo e non utilizzabili altrimenti nel ciclo produttivo (ad es. per il bilanciamento della rete fuel gas, o per l'apertura di valvole di controllo di pressione), oltre

Pagina 1 di 3

24-12-10 14:25 Pag: 1/3

Doc. trasm. da:



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

che per la funzione di dispositivo di emergenza. Tale doppia funzione non trova, allo stato attuale, inquadramento autorizzativo nelle AIA rilasciate, sia in termini di prescrizioni sia di monitoraggio; infatti le torce non sono, usualmente, ricomprese tra i punti di emissione in atmosfera autorizzati ma tra i dispositivi di emergenza.

Alla luce di quanto esposto, a oggi la verifica di conformità per quanto riguarda la gestione delle torce può essere effettuata unicamente rispetto al corpo prescrittivo descritto, e quindi per il loro utilizzo esclusivo come dispositivi di sicurezza ed emergenza.

Al fine di consentire un'efficace azione di monitoraggio sarebbe pertanto utile una revisione del corpo prescrittivo per le torce, che, nel rispecchiare le modalità operative reali di gestione delle stesse, identifichi, se del caso, in maniera chiara la fattispecie del doppio utilizzo e le prescrizioni relative. Tale eventuale revisione, infine, potrebbe estendersi sia alle autorizzazioni già rilasciate che a quelle attualmente in istruttoria.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini